



MARTEDÌ 3 APRILE 2018 • Anno XLIII

NUMERO **13**

SCUOLA S.N.A.L.S.

www.editorialebmitaliana.it

www.snals.it

Settimanale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola



Tariffa R.O.C. Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, d.c.b. Roma

normativa • documenti • dossier • speciali • servizi

Mobilità personale docente

**Vademecum trasferimenti,
passaggi di ruolo/cattedra
a.s. 2018/2019**

La mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola è regolata dal CCNI 2017-2018, prorogato con l'intesa del 21/12/2017, e dall' O.M. 207/2018

PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

Art.6 CCNI 2017/18

Alla mobilità può partecipare **TUTTO il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in deroga al vincolo triennale):**

- a) Il personale docente interessato alla **mobilità volontaria** per ottenere una nuova titolarità in una scuola o in un ambito nella stessa o altra provincia.
- b) Il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito dell'art. 36 del CCNL/07 per più di 3 anni (accettazione di incarichi a tempo determinato).
- c) Il personale docente interessato alla **mobilità professionale**, cioè al passaggio in altra classe di concorso o ruolo diverso.
- d) Il personale docente coinvolto nella **mobilità d'ufficio** individuato perdente posto nella scuola di titolarità per riduzione d'organico.

A tal fine le scuole devono definire le graduatorie interne per individuazione dei soprannumerari entro 15 gg. successivi alla data delle scadenze delle domande.

Le domande indirizzate all'UST di titolarità vanno presentate all'istituzione scolastica di servizio.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Il termine di presentazione delle domande sia di trasferimento che di passaggio è fissato dall'O.M. 207/2018. Per tutto il personale che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) è **obbligatoria la PROCEDURA ON-LINE**.

La **PROCEDURA CARTACEA** deve essere utilizzata:

- a) dal personale dichiarato soprannumerario dopo la data di scadenza del termine della presentazione della domanda (O. M. art. 3 c. 2);
- b) dai docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei LICEI MUSICALI (O. M: art. 3 c. 1);
- c) dal personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell'apposita O.M. (art. 2, c. 3).

La domanda deve essere indirizzata all'U.S.T. di titolarità e presentata all'istituzione scolastica di servizio.

SCHEMA DOMANDE CHE SI POSSONO PRESENTARE

TRASFERIMENTO	Provincia di titolarità + altre province (max 15 preferenze in totale)	Alla mobilità professionale possono partecipare: chi ha superato il periodo di prova ed è in possesso dell' abilitazione all'insegnamento richiesto.
PASSAGGIO DI CATTEDRA	Provincia di titolarità + altre province (max 15 preferenze in totale)	I docenti che chiedono contemporaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra devono precisare nel modulo-modello di passaggio di cattedra a quale movimento (trasferimento/passaggio di cattedra) intendono dare precedenza (O.M. art. 8 co.2): In caso di assenza di tali indicazioni prevale il passaggio di cattedra. È possibile chiedere più classi di concorso con domande distinte. In tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza. In caso di mancanza di indicazioni si segue l'ordine di elencazione del D.M. 39/99 (numerico)
PASSAGGIO DI RUOLO	Provincia di titolarità + altre province (max 15 preferenze in totale)	Per un solo grado di scuola (Infanzia, Primaria, Sec. I grado, Sec. II grado). (O.M. art.3 co. 9) Nell'ambito del singolo ruolo è possibile chiedere con domande distinte più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. In tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza. La domanda di passaggio di ruolo prevale sia sulla domanda di trasferimento sia sulla domanda di passaggio di cattedra.

PROCEDURA ON-LINE

La procedura on-line prevede due fasi:

1. Registrazione di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande sia volontarie che d'ufficio:
 - a) **Guida operativa Registrazione**
 - b) **Guida operativa gestione utenza**
2. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza.

Nella domanda **online** devono essere indicati tutti i documenti sia quelli di autocertificazione (generati dalla procedura POLIS online) sia quelli per cui permane l'obbligo della presentazione della documentazione cartacea (certificato legge 104, certificazioni mediche dichiarazione degli altri familiari etc).

La documentazione cartacea deve essere inviata presso la scuola di servizio.

PREFERENZE ESPRIMIBILI

Tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo/grado di titolarità, potranno richiedere, con un'unica domanda, fino ad un **massimo di 15 preferenze** sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra).

Le 15 preferenze sono complessive per entrambi i movimenti (sia provinciali che interprovinciali):

- ⇒ **Fino a 5 preferenze di scuola** sia del proprio ambito che di ambiti diversi anche di altre province.

- Le altre 10 preferenze sono riferite a:
- ⇒ **Ambiti provinciali e/o interprovinciali;**
 - ⇒ **Codici sintetici provincia** nel caso di mobilità interprovinciale.

Le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima (art. 6 c. 2) CCNI 2017/18.

La mobilità avverrà in due fasi: provinciale e interprovinciale; la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale.

O. M. ART. 9 INDICAZIONI PREFERENZE

In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità: (c. 3)

- a) istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti
- b) sezioni carcerarie ove esprimibili
- c) sezioni ospedaliere
- d) licei europei

L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole. (c. 4)

Il personale che avrà espresso la propria di-

sponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con **punteggio inferiore** a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte. (c. 5)

Con una sola preferenza sintetica "Provincia" è possibile chiedere tutti ambiti ubicati nell'area territoriale della provincia. (c. 7)

Non possono essere espresse ai fini del trasferimento sulla tipologia di posto di titolarità:

- a) le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente (c. 9);
- b) le preferenze per l'ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità (c. 2), **fatta eccezione** per i docenti soprannumerari che presentano domanda condizionata, i quali possono indicare nel modulo domanda anche la prefe-

renza corrispondente all'ambito di titolarità. Tale vincolo non vale per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale (c. 2).

Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti ad ambiti diversi, consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa (co.14).

ACQUISIZIONE TITOLARITÀ (art.6, co.5) CCNI 2017/18

Secondo l'ordine di preferenze espresse il docente:

- a) nel caso di **mobilità su scuola** acquisisce **titolarità su scuola**;
- b) nel caso di **mobilità su ambito** acquisisce **titolarità su ambito**;
- c) nel caso di **mobilità su provincia** il docente che ottiene la mobilità è assegnato in **titolarità su ambito** territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.

Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica "provincia", al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l'ordine della tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale.

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sin-

tetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

I docenti trasferiti su ambito a seguito di precedenza (art. 13 c. 1) CCNI 2017/18 non sono sottoposti alla chiamata diretta.

“I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze.”

SOPRANNUMERARI

Per ogni ordine di scuola e tipologia di posto si formulerà una **graduatoria unica** senza distinzione tra titolari di scuola e titolari di ambito incaricato.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio (art. 22 c. 7) CCNI 2017/18:

- a) in una scuola dell'ambito di titolarità;
- b) in una scuola di un ambito viciniore (sulla base dell'apposita tabella di prossimità tra

ambiti);

- c) Resta in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico.

Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta.

Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art. 13 e precede nella sola provincia di titolarità, **i trasferimenti a domanda** (art. 22 c. 8) CCNI 2017/18

GRADUATORIA PERDENTE POSTO

Il personale soprannumerario può:

- A. presentare domanda di **Trasferimento condizionata** barrando il **NO** alla domanda “il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?». (riportare il punteggio di soprannumerario nell'apposita casella del modulo domanda);
- B. presentare domanda di **Trasferimento** barrando il **SI** alla domanda “il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”.

DOCENTE BARRA “NO”

COSA PUO' VERIFICARSI:

- a) **nel corso dei movimenti, si riforma il posto nella scuola di titolarità:** il docente viene automaticamente riassorbito nell'organico di istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento. Per la scuola primaria e dell'infanzia l'assorbimento in organico avviene anche su tipologia di posti diversi di quelli di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento. Per la scuola secondaria la titolarità si mantiene anche nell'ipotesi che si formi una cattedra oraria esterna.
- b) **nella scuola di titolarità non si riforma il posto:** la domanda di trasferimento viene esaminata nell'ordine delle preferenze espresse, senza alcuna precedenza, con il punteggio che gli compete per i trasferimenti a domanda. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera comunque come trasferito d'ufficio.
- c) Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una **scuola dell'ambito di titolarità**. In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell'apposita tabella di prossimità tra ambiti.
- Nei casi b – c, l'interessato ha diritto per 8 anni:**
- a) al **rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente** titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento per rientrare nella scuola di precedente titolarità. La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda. Inoltre l'interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare la relativa «dichiarazione di servizio continuativo». Il **diritto al rientro** con precedenza negli anni successivi **decade:**
- ⇒ per mancata presentazione per un anno della domanda di trasferimento;
 - ⇒ qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non la richieda come prima preferenza;
 - ⇒ non si allega la «dichiarazione di servizio continuativo»;
- b) al **mantenimento del punteggio** relativo alla continuità di servizio e del bonus (docenti, 10 punti) allegare dichiarazione personale (vedi nota 5ter);
- c) a produrre domanda di **utilizzo** nella scuola di precedente titolarità, ovvero in una scuola ad essa viciniore.

DOCENTE BARRA "SI"

COSA PUO' VERIFICARSI:

- a) il docente **ottiene** il trasferimento a domanda su una delle preferenze richieste, anche se viene a cessare la sua posizione di soprannumerario. Il trasferimento viene effettuato senza alcuna particolare precedenza e con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda;
- b) il docente **non ottiene** il trasferimento, è

quindi trasferito d'ufficio in una **scuola dell'ambito di titolarità**. In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un ambito vicinore sulla base dell'apposita tabella di prossimità tra ambiti.

In tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PERDENTE POSTO

I Dirigenti Scolastici **entro 15 giorni successivi alle scadenze** delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'albo della scuola le graduatorie di istituto per l'individuazione dei soprannumerari in base alla tabella annessa al CCNI.

GRADUATORIA UNICA PER I DOCENTI TITOLARI DI SCUOLA E I DOCENTI CON INCARICO TRIENNALE.

Avverso tale graduatoria si può presentare RECLAMO **entro 10 giorni** dalla pubblicazione.

Il Dirigente scolastico è tenuto ad esaminare il ricorso **entro 10 giorni** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria.

Il dirigente scolastico sulla base della nuova

tabella organica e delle graduatorie di istituto, in caso di soprannumerarietà:

⇒ notifica per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerario.

Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha 5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio.

Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate entro i termini.

Il personale individuato soprannumerario che non presenta domanda di trasferimento sarà in ogni caso trasferito d'ufficio.

GRADUATORIA DI ISTITUTO

Le **graduatorie di istituto** sono distinte per tipologie di posto e di insegnamento e indicano per ciascun docente i punteggi attribuiti sulla base:

- a) dei titoli posseduti entro il termine della presentazione della domanda.
- b) delle tabelle allegate al CCNI (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) considerando le precisazioni relative ai

trasferimenti d'ufficio. Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 13) il dirigente scolastico provvederà d'ufficio in base agli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

INDIVIDUAZIONE PERDENTE POSTO – DOCENTE

I docenti, per la medesima classe di concorso, sono da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio nel seguente ordine:

- a) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico nei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda, volontaria e per conferimento di incarico triennale;

- b) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorchè soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO

Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti categorie (art. 13 del CCNI):

- a) Punto I) - disabilità e gravi motivi di salute;
- b) Punto III) - personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
- c) Punto IV) - assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità. L'esclusione si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o

distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2018/2019, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell'assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

- d) Punto VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali. Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e **solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.**

LICEI MUSICALI- MOBILITA' PROFESSIONALE

La mobilità professionale avviene secondo le seguenti priorità:

- a) personale che ha insegnato per almeno 10 anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (graduati secondo la tabella di cui allegato 2).
- b) personale che ha insegnato nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituiti a partire dall'a.s. 2010/11 (graduati in

base al numero degli anni di effettivo servizio e, a parità di numero di anni di servizio, secondo le tabelle di cui all'allegato 2).

Il personale di cui alla lettera a) e b) ha la precedenza ai fini del passaggio solo nella sede di attuale servizio.

Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvederà autonomamente a definire le rispettive graduatorie provinciali per ciascuna classe di concorso.

Successivamente:

⇒ personale sulla base degli anni di effettivo ser-

- vizio nei licei musicali;
- ⇒ passaggi di cattedra o di ruolo sul 50% di tutti i posti vacanti e disponibili (art. 8 c.12) CCNI 2017/18;
 - ⇒ precedenza sul liceo di attuale servizio (art. 4 c.9). CCNI 2017/18.

La mobilità professionale vale anche per i docenti in attesa della conferma in ruolo (art. 4, c.11) CCNI 2017/18.

Il passaggio può essere richiesto verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia (art.4, c.10) CCNI 2017/18.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE art. 13, c.1

Le **precedenze** dell'art. 13 si applicano soltanto alle operazioni di trasferimento, eccetto la precedenza indicata al punto I (emodializzati e non vedenti) che si applica anche alla mobilità professionale.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di **precedenza**, vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima **scuola** disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicino-

ri **prima della procedura di individuazioni per competenze**.

Per avvalersi della precedenza nei trasferimenti bisogna **prioritariamente** indicare almeno una scuola del comune per il quale si ha diritto alla precedenza oppure l'ambito che comprende o è compreso nel predetto comune.

Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune (O. M. art. 9 c. 11) (v. *Guida operativa per la compilazione dei modelli allegata*).

SISTEMA DELLE PREFERENZE art. 13 O.M. 2017/2018

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I. DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE.

Nelle operazioni di mobilità **territoriale e professionale**, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1. **personale scolastico docente non vedente** (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

2. **personale emodializzato** (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

- A. **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**
- B. **Produrre la documentazione che attesti il diritto alla precedenza.**

Tale precedenza **VALE** anche per il **passaggio di Ruolo/Cattedra**.

SISTEMA DELLE PREFERENZE art.13 CCNI 2017/18

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.

- A. **RIPORTARE nell'apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola,**

la, circolo, istituto da cui si è stati trasferiti quale soprannumerario.

- B. **COMPILARE** la relativa "dichiarazione di servizio continuativo" all. F.

Tale precedenza spetta a condizione che **gli interessati abbiano:**

- a) prodotto domanda di rientro per ciascun anno scolastico dell'ottennio;
- b) richiedano, come **prima preferenza** la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio.

La precedenza in esame si applica **all'interno** della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).

La precedenza **non vale** per il passaggio di **Ruolo/Cattedra**.

III. PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.

La precedenza nei trasferimenti viene riconosciuta, in ciascuna delle quattro fasi, nel seguente ordine:

1. **DISABILI** di cui art. 21 – legge 104/92 (invalidità > 2/3) o **minorazione iscritta alla categoria 1, 2, 3** annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

A. **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**

B. **Produrre documentazione:**

- 1) situazione disabilità non necessariamente grave (art.3, co.1, 104/92)
- 2) grado di invalidità civile > 2/3.

Le certificazioni possono anche essere distinte, ma entrambe necessarie.

Il personale può usufruire di tale precedenza **all'interno** e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure **abbia espresso l'ambito** corrispondente ad esso o **alla parte di esso** qualora **intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.**

La precedenza **non vale** per il passaggio di **Ruolo/Cattedra**.

2. **Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);**

A. **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**

B. **Produrre la documentazione** rilasciata dall'A.S.L. di competenza dalla quale deve risultare **l'assiduità della terapia** e l'istituto dove viene effettuata.

Detto personale ha diritto alla precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura **a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicino.**

La precedenza **non vale** per il passaggio di **Ruolo/Cattedra**.

3. **Personale di cui alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33, legge 104/92.**

A. **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**

B. **Produrre la documentazione** dove deve risultare la situazione **di gravità** della disabilità di cui all'art.3, co 3, legge 104/92.

La precedenza è usufruibile per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che siano state espresse come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure **abbia espresso l'ambito** corrispondente ad esso o **alla parte di esso** qualora **intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.**

La precedenza **non vale** per il passaggio di **Ruolo/Cattedra**.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE Art. 13 CCNL MOBILITÀ raggruppate per categorie e secondo il seguente ordine di priorità

I docenti trasferiti su ambito a seguito di precedenza (art. 13, co. 1) non sono sottoposti alla chiamata diretta.

I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito

nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, *indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato*, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) **personale scolastico docente non vedente** (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
- 2) **personale emodializzato** (art. 61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

- A) **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**
- B) **Produrre la documentazione che attesti il diritto alla precedenza.**

Tale precedenza VALE anche per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

- A) **RIPORTARE** nell'apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo, istituto da cui si è stati trasferiti quale soprannumerario.
- B) **COMPILARE** la relativa "dichiarazione di servizio continuativo" all. F.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano:

- a. **prodotto domanda di rientro** per ciascun anno scolastico dell'ottennio;
- b. **richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio.**

La precedenza in esame si applica **all'interno** della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V).

La precedenza NON VALE per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

La precedenza nei trasferimenti viene riconosciuta, in ciascuna delle quattro fasi, nel seguente ordine:

- 1) **DISABILI** di cui art. 21 - legge 104/92 (invalidità > 2/3) o minorazione iscritta alla categoria 1, 2, 3 annessa alla legge 10 agosto

1950, n. 648.

A) **Contrassegnare** l'apposita casella del modulo domanda.

B) **Produrre documentazione:**

- 1) situazione disabilità non necessariamente grave (art.3, co.1, 104/92)
- 2) grado di invalidità civile > 2/3.

Le certificazioni possono anche essere distinte, ma entrambe necessarie.

Il personale può usufruire di tale precedenza **all'interno** e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure abbia espresso l'**ambito** corrispondente ad esso o **alla parte di esso** qualora **intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.**

La precedenza **NON VALE** per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

2) **PERSONALE (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)**

A) **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**

B) **Produrre la documentazione** rilasciata dall'A.S.L. di competenza dalla quale deve risultare l'assiduità della terapia e l'istituto dove viene effettuata.

Detto personale ha diritto alla precedenza **all'interno** e per la provincia in cui è ubicato **il comune di cura, a condizione che abbia espresso come**

prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province, deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune.

Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore.

La precedenza **NON VALE** per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

3) **PERSONALE di cui alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33, legge 104/92.**

A) **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**

B) **Produrre la documentazione** dove deve risultare la situazione di gravità della disabilità di cui all'art.3 co 3 lg.104/92.

Il personale può usufruire di tale precedenza **all'interno** e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, oppure abbia espresso l'**ambito** corrispondente ad esso o **alla parte di esso** qualora **intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.**

La precedenza **NON VALE** per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

**GENITORI anche ADOTTIVI
(precedenza riconosciuta ad entrambi)
che assistono il figlio disabile
in situazione di gravità**

A) **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**

B) **Produrre documentazione situazione disabilità del figlio (art.3, co. 3, legge 104/92). (La disabilità del figlio, anche maggioren-**

ne, può NON essere permanente, ma anche "rivedibile").

Qualora **entrambi i genitori** siano impossibilitati a provvedere all'assistenza perché **totalmente inabili o scomparsi** la precedenza viene riconosciuta **ANCHE AD UNO DEI FRATELLI** o delle **SORELLE CONVIVENTI** del soggetto disabile.

Il soggetto che assiste il fratello o la sorella con disabilità grave per fruire della precedenza deve:

1) **comprovare la CONVIVENZA (obbligatoria)**



con il soggetto disabile;

- 2) comprovare lo stato di **totale inabilità dei genitori** con idonea documentazione medica.
- C) **Esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.**

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

La precedenza **NON VALE** per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

CONIUGE che assiste l'altro coniuge disabile in situazione di gravità.

- A) **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**
- B) **Produrre documentazione di situazione disabilità (permanente) del coniuge.** (art.3, co.3, legge 104/92).
- C) **Esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.**

La precedenza **NON VALE** per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

ASSISTENZA da parte di chi esercita la tutela legale del disabile in situazione di gravità.

- A) **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**
- B) **Produrre documentazione situazione di**

sabilità (permanente) dell'assistito. (art.3, co.3, legge 104/92).

- C) **Produrre la documentazione del giudice del tribunale competente che attesti la condizione di "TUTORE LEGALE".**
- D) **esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.**

La precedenza **non vale** per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

FIGLIO che assiste un genitore in situazione di disabilità grave (permanente) in qualità di REFERENTE UNICO (sono esclusi i trasferimenti Interprovinciali)

- A) **Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.**
- B) **Produrre documentazione della situazione disabilità del genitore.** (ai sensi art.3, co. 3, legge 104/92).
- C) **Esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza, oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili. La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:**
- 1) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (**autocertificazione**);
 - 2) documentata impossibilità di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disa-

bile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico (**autocertificazione di ogni figlio**).

La **documentazione** rilasciata dagli altri figli non è **necessaria** laddove il **figlio** richiedente la precedenza in qualità di **referente unico**, sia anche l'unico **figlio convivente** con il genitore disabile (la **convivenza** deve essere documentata dall'interessato con **dichiarazione personale**).

La convivenza sussiste anche in tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico, anche se interni diversi. (Cir. Min. Lavoro e Politiche Sociali del 18/02/2010, prot. 3884).

- 3) Essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In **assenza** anche di una sola delle **suddette condizioni** il figlio referente unico potrà fruire della precedenza prevista dalla mobilità provinciale esclusivamente nelle operazioni di

assegnazione provvisoria.

La **precedenza** vale **solo** per la provincia di titolarità del dipendente (**Mobilità Provinciale**).

Se non vi sono posti richiedibili nel comune di domicilio del disabile è **obbligatorio** indicare una preferenza di scuola o ambito relativo ad un **comune VICINIORE** a quello del domicilio dell'assistito **con posti richiedibili**.

La mancata indicazione **di una o più scuole** del comune o dell'ambito territoriale di ricongiungimento **prima di preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti** preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'Ufficio della precedenza, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra PROVINCE DIVERSE **esclusivamente** nelle operazioni di **assegnazione provvisoria**, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La precedenza **NON VALE** per il passaggio di **Ruolo/Cattedra**.

PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI CHE CHIEDE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al **precedente punto II)** ha titolo nella mobilità territoriale della propria provincia a rientrare, a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nelle scuole del comune di precedente titolarità

- A) **INDICARE nell'apposita casella del modulo domanda la scuola o il comune dal quale si è stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.**
- B) **COMPILARE** la relativa **"dichiarazione di servizio continuativo"** all. F. (per l'ottennio

è attribuito il punteggio della continuità di servizio, e a tale scopo deve essere attestato l'anno del trasferimento d'ufficio).

- C) **INDICARE tra le preferenze l'ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia.**

Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, **le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune più vicino** secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o, se indica preferenze di ambito, sull'ambito comprendente

tale comune o su tutti gli ambiti del comune purché espressi nelle preferenze.

La precedenza NON VALE per il passaggio di Ruolo/Cattedra.

PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999, n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001, n. 86, il personale scolastico **coniuge convivente** rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo alla precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o in mancanza di sedi richiedibili va indicata una preferenza relativa al comune viciniore.

A) Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.

B) Presentare:

- 1) una **dichiarazione** dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che lo stesso è stato trasferito d'autorità;
- 2) una **dichiarazione** dalla quale emerga la convivenza.

C) Indicare come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove è stato trasferito d'ufficio il coniuge,

ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria

Tale precedenza **NON SI APPLICA** alla **mobilità professionale**.

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale **docente** chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, **limitatamente ai trasferimenti all'interno per la provincia**, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come **prima preferenza** quella **riferita al comune** ove espleta il proprio **mandato amministrativo**.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della pre-

cedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario, è vincolato alla mobilità d'ufficio.

A) Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.

B) Presentare eventuale copia o autodichiarazione del mandato amministrativo.

C) Indicare come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove esercita il mandato amministrativo, oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere

preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia.

Tale precedenza **NON SI APPLICA** alla mobilità professionale.

PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998, ha diritto alla **precedenza** nei trasferimenti interprovinciali per la **provincia** **ove ha svolto attività sindacale** e nella quale risulta **domiciliato da almeno tre anni**.

A) **Contrassegnare l'apposita casella del mo-**

dulo domanda.

B) **Documentare**, mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, **il possesso del requisito.**

Tale precedenza **NON SI APPLICA** alla mobilità professionale.

I modelli relativi alla domanda di mobilità sono pubblicati sul sito www.snals.it

AVVISO AI LETTORI



Lo Scuola Snals è pubblicato solo on line e sarà possibile consultare i numeri settimanali connettendosi al nostro sito www.snals.it o scaricando l'app gratuita Scuola Snals. La versione cartacea è stata sostituita da quella digitale, ma sarà comunque reperibile presso ogni segreteria provinciale e regionale Snals di riferimento.

Può essere scaricata su smartphone o tablet con i sistemi operativi IOS e Android

L'immagine a fianco dà una visione della nostra edicola; al centro si trova l'ultimo numero uscito; in basso l'elenco dei giornali che consente di avere a portata di click tutti i numeri del settimanale; in alto a sinistra l'accesso al menù laterale per navigare all'interno di tutte le sezioni dell'APP; a destra il tasto che ti permette di entrare nel sito SNALS e consultare tutti i nostri arretrati.



L'APP È COMPLETAMENTE GRATUITA

SCUOLA S.N.A.L.S.

www.snals.it

settimanale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola aderente alla Conf. s.a.l.

Direttore:
ELVIRA SERAFINI

Direttore responsabile:
LUCIA TAGLIAFIERRO

Comitato politico:
ANTONIO ALBANO
GIUSEPPE ANTINOLFI
LUCIA FIORE
LUCIA MASSA
TERESA MONTEMURRO
IRENE TEMPERA

Direzione:
Via Leopoldo Serra, 5 - 00153 Roma
Tel. 06.588931 - Redazione: Telefax 06.5818352
Prezzo a copia € 1,20
Tiratura: **250**
Abbonamenti: **7.608**
Pubblicità € 2,84 per mm. colonna

Registrato Tribunale di Roma
n. 16462 del 26-7-1976 -
Stampa: Mix di Daniela Zonnini
Roma
Photo: InfoToweb - Fotolia.com

SSN 2281-6518



redazione@snals.it • info@editorialebmitaliana.it
Gestione amministrativa ed editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. -
Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 - 00153 Roma - tel. 06/5572661

Pubblicato in formato digitale
Martedì 3 aprile 2018

Abbonamento a 52 numeri (richiesta a m/z fax - 06 5579892):
individuale 50,00 - Scuole 40,00 - Enti 27,00
(per Scuole ed Enti abb. soff. in conf. art. 1, comma 3, L. 103/2012)